

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 aprile 2009 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario
Francesco ALBO	Referendario relatore
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Piombino Dese (PD) prot. n. 2642 del 28 febbraio 2009 e assunta al prot. n. 1669/9 in data 5 marzo 2009.

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 18/2009/Par. dell'8 aprile 2009 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo

FATTO

Il comune di Piombino Dese (PD), ente con oltre 5.000 abitanti e dunque sottoposto alle disposizioni del patto di stabilità, chiede un parere in merito alla possibilità di aumentare il numero di ore lavorative di un dipendente con contratto part time, e precisamente da 25 a 30 ore settimanali, alla luce di quanto disposto dalla vigente normativa, tenuto conto che:

- L'ente richiedente non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- Il dipendente che ha richiesto l'aumento delle ore settimanali era stato assunto originariamente con contratto a tempo pieno e indeterminato, successivamente trasformato in contratto part time articolato su n. 25 ore settimanali;

- Il comune stesso fa presente che l'incremento del numero delle ore lavorative comporterebbe il mancato rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché dell'art. 76 comma 5 del DL n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008.

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposto a questa Sezione da un comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ovvero all'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, il quesito è da considerare ammissibile, in quanto riguarda la spesa di personale, che è stata oggetto di particolare attenzione nella più recente legislazione finanziaria, in ragione anche della sua rilevanza ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sana e corretta gestione finanziaria degli enti.

Venendo al merito, bisogna innanzitutto ricordare che la fattispecie in questione non rientra né nell'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 101 della L. n. 244/2007, essendo stato il dipendente assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, né nell'ambito applicativo dell'art. 4 del CCNEL 14.4.2000, ove si

regolamenta il diritto del lavoratore a ritornare a tempo pieno, mentre il caso in esame riguarda l'incremento del numero delle ore settimanali pur sempre all'interno di un contratto a tempo parziale.

Conseguentemente, la richiesta del dipendente va valutata in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente (divenute sempre più preponderanti a seguito dei principi introdotti dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008), fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica stabiliti per gli enti soggetti al patto di stabilità.

A questo proposito, bisogna innanzitutto chiarire che l'operazione in questione non risulterebbe in contrasto con il blocco delle assunzioni (art. 76 c. 4 e 77 bis comma 21 del D.L. n. 112/2008 e art. 2 comma 48 della L. 23 dicembre 2008 n. 203) in cui l'ente è rientrato, a causa del mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente.

A giudizio della Sezione, infatti, la fattispecie in questione non darebbe luogo ad una nuova assunzione, sia pur nell'accezione molto ampia intesa dal legislatore, bensì ad una semplice novazione oggettiva dell'obbligazione contrattuale originaria, che non altera la tipologia del contratto posto in essere (pur sempre inquadrabile come contratto a tempo parziale), ma che modifica semplicemente in modo lieve l'articolazione delle prestazioni contrattuali preesistenti con riferimento al numero di ore settimanali.

Ciò posto, il Comune dovrà però verificare se l'operazione in questione sia compatibile con il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale e di tendenziale

riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Con riferimento al primo aspetto, il comune, in base all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 3 comma 120 della L. n. 244/2007, è tenuto ad assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dall'art. 3 comma 120 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, volume complessivo della spesa di personale non superiore al parametro stabilito per gli enti strutturalmente deficitari, e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto).

Non rientrando tra le condizioni derogatorie a causa del mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2008, l'ente sarà pertanto tenuto ad assicurare la riduzione della spesa di personale, astenendosi dall'operazione qualora, come paventato nel quesito, da questa derivi l'inottemperanza al precetto di cui al comma 557.

A sconsigliare ulteriormente l'operazione in questione sta anche l'elevata possibilità, ammessa dal comune nel quesito, di non poter ottemperare al principio di riduzione dell'incidenza

percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti, previsto dall'art. 76 comma 5 del D.L. n. 112/2008.

Ammesso che questo rischio riesca davvero a concretizzarsi (l'incremento della spesa che ne deriverebbe risulterebbe alquanto esiguo in termini percentuali, e soprattutto non è stato emanato ancora il DPCM con cui verranno differenziati gli obiettivi di risparmio a seconda delle diverse realtà, e del diverso grado di virtuosità dei vari enti), bisogna comunque precisare che, come già ricordato nei precedenti pareri 16/2009/PAR e 22/2009/PAR, l'art.76 comma 5 ha introdotto una norma di principio che troverà piena attuazione con l'emanazione del DPCM di cui al comma successivo.

In attesa di tale emanazione, peraltro in forte ritardo rispetto ai tempi previsti, gli enti dovranno comunque prudenzialmente non aumentare l'attuale percentuale di incidenza, in ragione anche del fatto che il decreto in questione dovrà tener conto, tra l'altro, *delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.*

Nelle superiori considerazioni risiedono i fattori ostativi all'operazione richiesta nel quesito.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il

proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8
aprile 2009.

L' estensore

Il Presidente

F.TO Dott. Francesco ALBO

F.TO Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 09/04/2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(F.To Dott.ssa Raffaella Brandolese)